

## DIRETTIVA 92/111/CEE DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1992

che modifica la direttiva 77/388/CEE in materia di imposta sul valore aggiunto e che prevede misure di semplificazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(1)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(2)</sup>,

considerando che l'articolo 3 della direttiva 91/680/CEE<sup>(3)</sup> del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE, fissa al 1° gennaio 1993 la data di messa in vigore delle sue disposizioni in ciascuno degli Stati membri;

considerando che per facilitare l'applicazione di dette disposizioni e per attuare le semplificazioni necessarie è opportuno completare il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, quale è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993, al fine di precisare le condizioni di assoggettamento all'imposta di talune operazioni effettuate con territori terzi e di talune operazioni interne alla Comunità nonché di definire le misure necessarie per disciplinare la transizione tra le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 1992 e quelle che entreranno in vigore il 1° gennaio 1993;

considerando che, per garantire la neutralità del sistema comune di imposte sulla cifra d'affari sotto il profilo dell'origine dei beni, occorre completare la nozione

« territorio terzo » e la definizione di « importazione di un bene »;

considerando che determinati territori che fanno parte del territorio doganale della Comunità sono considerati territori terzi ai fini dell'applicazione del sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto; che gli scambi tra gli Stati membri e tali territori sono pertanto soggetti a principi di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto uguali a quelli applicati a qualsiasi operazione tra la Comunità e paesi terzi; che occorre assicurare che tali scambi possano essere disciplinati da disposizioni fiscali equivalenti a quelle che verrebbero applicate alle operazioni effettuate nelle stesse condizioni con territori terzi rispetto al territorio doganale della Comunità; che di conseguenza diventa priva di oggetto la diciassettesima direttiva 85/362/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per l'importazione temporanea di beni diversi dai mezzi di trasporto<sup>(4)</sup>;

considerando che occorre precisare le modalità di attuazione delle esenzioni relative a determinate operazioni all'esportazione o a operazioni assimilate; che occorre adeguare in conseguenza di queste precisazioni le altre direttive in questione;

considerando che occorre precisare la definizione di « luogo di imposizione » per determinate operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto di passeggeri all'interno della Comunità;

<sup>(1)</sup> GU n. C 337 del 21. 12. 1992.<sup>(2)</sup> Parere reso il 24 novembre 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).<sup>(3)</sup> GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 192 del 24. 7. 1985, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/237/CEE (GU n. L 133 del 24. 5. 1990, pag. 91.).